

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1158

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(AMATO)

e dal Ministro dell'interno

(MANCINO)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

(V. Stampato Camera n. 2306)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 aprile 1993*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per
l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per
lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e
provinciali fissate per il 28 marzo 1993

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	5

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'acorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. Il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, sciolti a norma dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo alla scadenza del periodo indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

2. Al comma 3, primo periodo, del citato articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: «e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi» sono soppresse.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1993, N. 42.

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1993.

Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 giugno 1991, n. 182, a norma della quale, con decreto del Ministro dell'interno in data 5 gennaio 1993, sono state fissate per domenica 28 marzo 1993 le elezioni amministrative da tenersi in una domenica compresa tra il 1° ed il 31 marzo;

Considerato che è in discussione al Senato della Repubblica un testo unificato di proposte di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che introduce nell'ordinamento l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia e detta nuove norme per l'elezione dei consigli comunali e provinciali;

Considerato che appare opportuno consentire a tutti gli enti locali interessati alla predetta consultazione di rinnovare i propri organi secondo il nuovo sistema elettorale;

Considerato altresì che la data di svolgimento dei *referendum* popolari abrogativi, da tenersi nel corrente anno, è stata fissata, a norma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per il giorno di domenica 18 aprile 1993 e che, pertanto, occorre garantire l'autonomia dei procedimenti elettorali riferiti alla consultazione referendaria e alle elezioni amministrative, evitando l'interferenza tra le rispettive propagande elettorali;

Ravvisata, infine, l'esigenza di razionalizzare la disciplina dello svolgimento delle consultazioni amministrative, accorpando i turni elettorali annuali;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, per il conseguimento degli obiettivi indicati, di disporre il rinvio delle elezioni fissate per il 28 marzo 1993 e l'accorpamento dei turni elettorali amministrativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1993;

Disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993

(Segue: Testo del decreto-legge)

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 15 maggio ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre ovvero in una domenica compresa tra il 15 novembre ed il 15 dicembre se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.».

Articolo 2.

1. L'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono nelle stesse giornate domenicali di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate, rispettivamente, entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre.».

Articolo 3.

1. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.».

2. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

Articolo 4.

1. I consigli comunali e provinciali il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in vigore del

(Segue: Testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 1.

Identico.

Articolo 2.

Identico.

Articolo 3.

Identico.

Articolo 4.

1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali, il cui mandato è scaduto nel secondo semestre del 1992 o che, alla data di entrata in

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, effettueranno le elezioni con il primo turno utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.

2. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali già fissate per domenica 28 marzo 1993 ai sensi della legge 7 giugno 1991, n. 182, sono rinviate ad una domenica compresa nel periodo 15 maggio - 15 giugno 1993. Le operazioni elettorali compiute per lo svolgimento della consultazione elettorale del 28 marzo 1993 perdono efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1993.

SCÀLFARO

AMATO - MANCINO - CONSO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati*)

vigore del presente decreto, devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto.

2. Identico.